



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 149
DEL 18.10.2019**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE.

L'anno *duemiladiciannove*, addì *diciotto* del mese di *ottobre* alle ore **14,45** nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	SPONGHINI Fabio	Sindaco	X	
2	BAGNATI Matteo	Assessore - Vicesindaco	X	
3	BOVIO Chiara	Assessore	X	
4	BOVIO Damiano	Assessore	-	X
5	MIGLIO Claudia	Assessore	-	X
		Totali	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott. Francesco LELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SPONGHINI Fabio nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 149 IN DATA 18.10.2019

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che un/una cittadino/a, con missiva depositata agli atti, ha espresso la volontà di donare al Comune di Bellinzago Novarese i seguenti beni:

- Cucina completa di accessori
- Sala da pranzo completa
- Camera da letto matrimoniale completa
- Salotto composto da divano, tavolino, attaccapanni a muro in legno e armadio

Considerata l'utilità derivante dall'accettazione della sopra citata manifestazione di volontà, in quanto consente di arredare decorosamente un appartamento di proprietà comunale, senza costi per l'Ente;

Osservato che la donazione di cui trattasi può a tutti gli effetti rientrare tra le donazioni di beni mobili di modico valore di cui all'art. 783 del Codice Civile, la quale diviene valida ed efficace al momento del trasferimento materiale del possesso (c.d. *traditio*);

Tenuto conto che:

- l'acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Titolo V (*Delle Donazioni*), del Libro II (*Delle Successioni*) del Codice Civile, il cui art. 782 (*Forma della donazione*), primo comma, primo periodo, stabilisce che "*la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità*";
- l'atto pubblico di donazione e di accettazione non assume carattere di obbligatorietà nel caso in cui la donazione rivesta carattere di modico valore, ai sensi della disposizione di cui all'art. 783 Codice civile;
- tale disposizione stabilisce, al primo comma, che la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la *tradizione*, ovvero la materiale consegna dei beni.

Rilevato che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della Legge n. 192/2000, che sostituisce l'art. 13 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, sono state abrogate le disposizioni che subordinavano l'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni ad autorizzazione prefettizia.

Ritenuto, per tanto, di accettare la donazione in oggetto;

VISTI gli artt. 42,48 e 107 e riconosciuta la propria competenza in merito all'oggetto in quanto provvedimento discrezionale non rientrante nelle competenze dei responsabili dei servizi;

Visto il parere favorevole allegato espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area finanziaria attestante la regolarità contabile in ordine agli effetti diretti e indiretti sulla contabilità pubblica del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

VISTO:

- il Titolo V, Libro II, del Codice civile;
- l'art. 1 della Legge n. 192/2000;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - cd. T.U.E.L..

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli assessori presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1)) Di accettare la donazione di cui in premessa, dando atto che la medesima è da ritenersi valida ed efficace al momento del trasferimento materiale del possesso (c.d. *Traditio*), per cui essa non richiede la stesura di un apposito atto pubblico.
- 2) Di incaricare il competente responsabile di servizio di provvedere all'iscrizione dei beni nell'inventario dei beni mobili del Comune di Bellinzago Novarese;
- 3) Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mmii.

F.to Dott. SPONGHINI Fabio

F.to Dott. Francesco LELLA

[illegible]

F.to *Dott. Francesco LELLA*
